

Omissis

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 18 gennaio 2011, ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 14 marzo 2008 ed ha condannato P.F. per i delitti di violenza privata, percosse e ingiurie in danno di M.E..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentandone:

a) una insufficiente e illogica motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità;

b) una violazione di legge in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;

e) una illogica motivazione in ordine alla mancata compensazione delle spese di costituzione della parte civile.

3. Risultano, inoltre, presentati motivi aggiunti nell'interesse dell'imputato con i quali si evidenzia:

a) una violazione di legge per non aver ritenuto il delitto di percosse assorbito da quello di violenza privata;

b) una violazione di legge in ordine alla sussistenza della contestata violenza privata;

c) una violazione di legge in ordine alla dimostrazione del dolo specifico della violenza privata.

4. Risulta, infine, pervenuta una tardiva memoria sempre nell'interesse dell'imputato.

Motivi della decisione

1. Deve premettersi come i motivi nuovi di impugnazione, di cui è menzione nell'art. 585 c.p.p., comma 4, e art. 611 c.p.p., comma 1, debbano essere inerenti ai temi specificati nei capi e nei punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata: deve cioè sussistere una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (v. Cass. Sez. 3^a 22 gennaio 2004 n. 14776).

Ecco perchè non possono essere presi in considerazione quelli presentati nell'interesse dell'imputato che, all'evidenza, introducono nel giudizio elementi nuovi e diversi da quelli di cui ai motivi originariamente proposti dall'imputato personalmente.

2. Quanto al merito effettivo, il ricorso è inammissibile in quanto vengono, da un lato, riproposte doglianze identiche a quelle presentate avanti la Corte territoriale ed alle quali è stata data una risposta conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte e, d'altra parte, si richiede una rilettura delle risultanze probatorie che non è più possibile ottenere da questa Corte di legittimità. 3. Ogni contestazione in merito alla concessione o meno delle attenuanti generiche ovvero dei benefici di legge non appare, inoltre, legittima avanti questa Corte ove, a fronte della corretta e logica motivazione dei Giudici del merito, non vengano evidenziate palesi violazioni di legge che nella specie non è dato ravvisare (v. pagina 14 della motivazione).

4. L'art. 96 c.p.c., prevede (a differenza del precedente art. 92 c.p.c., in tema di compensazione delle spese di lite) l'ipotesi in cui la parte soccombente abbia agito con malafede o colpa grave.

In tal caso, la stessa può essere condannata al risarcimento del danno (oltre alle spese, ovviamente).

La norma è coerente con la natura del giudizio civile, nel quale, non solo la instaurazione, ma anche i successivi atti di impulso (necessari per coltivare la causa), sono espressione della volontà dell'attore o del convenuto.

Nel processo penale, viceversa, anche quando esso venga instaurato per iniziativa del privato (in maniera mediata: es. proposizione di querela, o immediata: es. ricorso ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21), sono comunque prevalenti la figura, il ruolo e la funzione del giudicante.

Invero la natura di "processo di parti" che il nuovo codice di rito e le leggi processuali susseguenti hanno dato al giudizio penale, non vale certo a relegare il Giudice nella posizione di chi assuma iniziative solo su istanza di parte, essendo comunque finalità ultima del processo penale l'accertamento della verità, finalizzato alla attuazione della pretesa punitiva dello Stato; tale pretesa, una volta attivata, fa il suo corso e se anche alcune iniziative della PO (es. remissione di querela) o dell'imputato (es. condotte riparatorie ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35) possono paralizzarne lo sviluppo, non dimeno la verifica della esistenza e della persistenza delle condizioni di procedibilità è affidata solo al Giudice.

Conseguentemente l'*error iudicis*, per quanto possa essere stato favorito dalla condotta processuale delle parti, è sempre addebitabile al magistrato, al quale sostanzialmente compete di gestire il processo, guidandolo verso uno degli esiti previsti dall'ordinamento.

Ne consegue, in conclusione che l'[art. 96 c.p.c.](#), è certamente inapplicabile nel processo penale (v. Cass. Sez. 5^a 14 maggio 2008 n. 23354).

5. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile, il che esclude inoltre qualsiasi accertamento in merito alla pretesa ma non verificatasi prescrizione degli ascritti reati e il ricorrente condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
